



CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA  
Gruppo Consiliare Partito Democratico

Genova, 11/01/2016

pX101

PROPOSTA DI LEGGE  
DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

Giovanni Barbagallo  
Raffaella Paita  
Luca Garibaldi  
Luigi De Vincenzi  
Valter Ferrando  
Giovanni Lunardon  
Juri Michelucci  
Sergio Rossetti

“Nursery nelle acque del Golfo ligure per il ripopolamento delle risorse ittiche”

## **RELAZIONE alla proposta di legge recante:**

### **“Nursery nelle acque del Golfo ligure per il ripopolamento delle risorse ittiche”**

Nel Regolamento 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla Politica Comune della Pesca si fa esplicito riferimento alle iniziative dei vari stati membri per “preservare le attività di pesca tradizionali, da cui dipende lo sviluppo sociale ed economico di alcune comunità costiere” e nello stesso tempo si auspica una sempre maggior diffusione di tali iniziative.

Si tratta di affermazioni significative che, comunque, per essere tradotte nel concreto, necessitano di adeguati incentivi economici e di misure di gestione del patrimonio ittico che ne assicurino la riproducibilità, in modo da garantire sostenibilità economica e ambientale alle attività di pesca.

Ormai è convinzione diffusa che la quantità di pescato nelle immediate vicinanze della costa è determinata da una pluralità di fattori, a partire dalla qualità dell'ambiente marino e dall'incidenza di fattori inquinanti, oltreché da eventuali danneggiamenti degli habitat e delle aree di riproduzione, che nel Mar ligure consistono prevalentemente nelle praterie di posidonia e nelle formazioni coralligene.

Su quest'ultimo aspetto va rilevato come si registri una convergenza nell'indicare una serie di misure che consentano di ridurre e resistere a fattori negativi incidenti sull'ambiente marino fra la Politica Comune per la Pesca e la direttiva 92/43/CE “Habitat”, da cui discende l'individuazione anche dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) marini.

Dal punto di vista della tutela va ricordato infine come nel Mar ligure siano state istituite le Riserve marine a carattere nazionale delle Cinque Terre e di Portofino, mentre esistono altre aree di tutela marina collegate ai Parchi regionali terrestri come nel caso di Portovenere.

Il Mar ligure tuttavia risulta esposto anche a pressioni di carattere antropico e a possibili rischi di inquinamento dovuti alla presenza di grandi centri abitati, impianti produttivi e strutture logistiche di rilievo nazionale, che possono incidere sulla riproducibilità del patrimonio ittico.

La presente proposta di legge costituisce un contributo a coniugare sostenibilità e redditività della pesca, partendo dalla convinzione che le attività tradizionali di pesca, e in particolare della piccola pesca, debbano essere sostenute, costituendo un settore non secondario per le comunità rivierasche e un elemento caratterizzante l'immagine della regione e l'identità collettiva di chi vive sulla costa.

Per garantire la riproducibilità del patrimonio ittico, in particolare per quello di maggior pregio, si propone l'istituzione nelle zone prospicienti le coste liguri di aree di riproduzione delle risorse ittiche, chiamate "nursery" (articolo 1).

Queste aree non hanno carattere permanente, ma sono individuate a rotazione per un determinato periodo di tempo, in modo che sia consentita la riproduzione delle specie ittiche. Nell'area individuata, alla fine del periodo di sospensione della pesca, l'attività di prelievo dei prodotti ittici riprenderà, mentre nel contempo potrà essere inibita in un altro tratto di mare.

Occorre ricordare che la Regione nel promuovere l'istituzione di aree di tutela biologica deve confrontarsi con gli organi statali che hanno specifiche competenze in materia di acque marine (articolo 2).

L'introduzione delle "nursery" deve essere preceduta da una specifica istruttoria di ordine tecnico, d'intesa con le autorità statali competenti. Al fine di costruire un percorso il più possibile condiviso, la Regione aprirà un confronto con gli enti locali interessati e le associazioni di pesca più rappresentative a livello regionale.

La Giunta regionale, acquisito il parere delle associazioni della pesca, predispone un programma a carattere triennale per la realizzazione di "nursery" per il ripopolamento delle risorse ittiche (articolo 3).

Nelle predette aree è vietata temporaneamente la pesca, fino a quando la "nursery" verrà riaperta al prelievo ittico (articolo 4).

Giovanni Barbagallo

Raffaella Paita

Luca Garibaldi

Luigi De Vincenzi

Valter Ferrando

Juri Michelucci

Giovanni Lunardon

Sergio Rossetti

## **Proposta di legge:**

### **“Nursery nelle acque del Golfo ligure per il ripopolamento delle risorse ittiche”**

#### Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. La Regione Liguria con la presente legge promuove, nel rispetto della normativa statale ed europea e delle disposizioni regionali in materia di tutela della fauna ittica e dell’ecosistema, l’istituzione nelle acque prospicienti le coste liguri di zone di ripopolamento delle risorse ittiche a carattere temporaneo, chiamate “nursery”, al fine di rendere maggiormente compatibili le modalità e l’intensità del prelievo della pesca con le potenzialità di rinnovabilità biologica delle specie ittiche, migliorare la conservazione e la capacità di rinnovo delle specie ittiche commerciali, preservare le attività di pesca tradizionali, migliorare negli anni le condizioni economiche e la capacità reddituale degli addetti all’attività di pesca per uno sviluppo della pesca orientato alla sostenibilità e alla piccola pesca, artigianale e costiera, nonché valorizzare l’ambiente e migliorare lo sviluppo del turismo marittimo.

#### Articolo 2 (Istituzione di nursery marine)

1. Ai fini di cui all’articolo 1, ferme restando le competenze statali, la Regione, nell’ambito delle funzioni conferite dall’articolo 105, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuove l’istituzione di aree di nursery marine per l’incremento delle risorse ittiche e ne disciplina le modalità di utilizzo, promuovendo le necessarie intese con gli organi statali competenti. La Giunta regionale pone in essere i provvedimenti necessari per l’istituzione delle aree, provvedendo, di intesa con l’Autorità marittima statale competente, a:
  - a) l’individuazione delle aree, previa istruttoria preliminare tecnica, sentiti gli istituti di biologia marina, promuovendo il confronto con le amministrazioni locali interessate e le associazioni di pesca maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - b) la perimetrazione, con indicazione delle coordinate geografiche, e la durata nel tempo;
  - c) la regolamentazione delle attività compatibili per il ripopolamento della flora e della fauna ittica e la valorizzazione scientifica delle aree di nursery marine.
2. Nell’individuazione delle aree di nursery marine, la Giunta regionale persegue:
  - a) la protezione ambientale dell’area marina interessata;
  - b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche delle zone e il ripopolamento ittico;
  - c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell’ecologia e della biologia degli ambienti marini costieri e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche delle zone di tutela biologica;

- d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;
  - e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica delle aree;
  - f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistica;
  - g) la promozione di attività di istituzioni, enti ed associazioni, finalizzate all'organizzazione di visite guidate, immersioni subacquee a scopi scientifici, turistici e ricreativi.
3. Il provvedimento di individuazione delle "nursery" produce i suoi effetti decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
4. Le aree devono essere opportunamente segnalate ai fini della sicurezza della navigazione e trasmesse all'Autorità marittima competente per l'annotazione nelle carte nautiche.

### Articolo 3 (Regolamentazione delle attività)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale ed europea, nelle zone di cui all'articolo 2 è vietato l'esercizio della pesca professionale e sportiva, nonché sono vietate le attività che possono compromettere le caratteristiche dell'ambiente e le finalità istitutive della zona di mare di tutela biologica medesima.
2. In particolare sono vietate:
- a) la cattura, la raccolta, il danneggiamento e ogni altra attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
  - b) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi o l'immissione di sostanze che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
  - c) l'introduzione di armi, di esplosivi e di altri mezzi distruttivi o di cattura;
  - d) l'introduzione di sostanze tossiche o inquinanti;
  - e) la pesca subacquea, se non espressamente autorizzata dalla Regione;
  - f) l'ancoraggio, salvo che per attività di studio e ricerca.
3. Nelle zone di cui all'articolo 2 è consentito l'accesso alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso, nonché alle imbarcazioni di appoggio a programmi di ricerca scientifica e di fruizione, secondo quanto disciplinato con regolamento della Giunta regionale, adottato previo parere della Competente Commissione consiliare.

### Articolo 4 (Programma degli interventi)

1. La Giunta regionale, sentite le associazioni di pesca maggiormente rappresentative a livello regionale, predispone un Programma triennale per l'istituzione di aree di nursery marine per il ripopolamento ittico.

2. Il Programma è redatto sulla base di studi scientifici volti a verificare le peculiarità delle caratteristiche biologiche e strutturali delle zone marine prospicienti la costa della Regione Liguria e tiene conto anche delle aree interessate dalla presenza di Siti di importanza comunitaria (SIC) marini liguri esistenti, e del Piano di Tutela dell'Ambiente Marino e Costiero o delle misure di cui all'articolo 41 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20. Resta comunque fermo quanto disposto dalla normativa statale e regionale in materia di riserve e aree marine protette.
3. Il Programma individua le aree che, a rotazione, costituiscono zone di nursery.
4. La Regione dispone la consultazione pubblica on-line sul proprio sito istituzionale dello schema di Programma, al fine di consentire la massima partecipazione dei cittadini.
5. Il Programma può essere aggiornato annualmente.

#### Articolo 5 (Vigilanza e controlli)

1. Per quanto riguarda la vigilanza, il controllo e le sanzioni si rinvia alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96).

#### Articolo 6 (Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.